

Marca da  
Bolli  
€ 14,62

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A  
SCOPO ORNAMENTALE, AMATORIALE E PER IL MANTENIMENTO DI  
TRADIZIONI LOCALI**

(art. 40 L.R.T. 3/94; art. 53- 55 Reg. Regionale 33-R/2011)

**Alla Provincia di Firenze  
Ufficio Caccia e Pesca  
Via Mercadante 42, FIRENZE**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F. N. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

domiciliato (*solo se diverso da residenza*) a \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**CHIEDO**

l'autorizzazione a poter allevare fauna selvatica autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale,  
appartenente alle seguenti specie:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PER QUESTO DICHIARO**

1) che l'allevamento sarà ubicato in Comune di \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

2) collocando gli animali di cui sopra nelle seguenti strutture all'uopo adibite

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3) che per l'allevamento si procederà adottando le seguenti tecniche

---

---

Che gli animali di cui sopra provengono dal/i seguente/i allevamento/i:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

### INOLTRE DICHIARO

- di essere a conoscenza che ai sensi delle norme vigenti non possono essere detenuti più di sei riproduttori per ogni specie allevata e che non possono essere allevate ai fini della presente istanza, specie ungulate;
- di essere a conoscenza che le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati, e devono rispettare le vigenti norme di igiene, veterinarie e di benessere degli animali. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.
- di prendere atto della Legge 675/1996 e di autorizzare la Provincia di Firenze, al trattamento dei dati personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell' Amministrazione.
- di essere consapevole delle sanzioni penali in cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o dati non corrispondenti a verità, secondo quanto previsto dall'ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dall'art. 75 del medesimo D.P.R.

Data \_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

Allegati:

- 1- documentazione sulla provenienza dei riproduttori e della selvaggina che si intende allevare
- 2- N°1 marche da bollo da € 14,62 da applicare all'istanza, una seconda marca da bollo da € 14,62 dovrà essere apposta a cura del richiedente sull'atto di autorizzazione rilasciato dalla Provincia
- 3- fotocopia documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

**Estratto dalla Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (modif. L.R. 4/2010).**

Art. 40 - Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi

L'istituzione di allevamenti a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona e per l'utilizzazione come richiami vivi è autorizzata dalla Provincia nel rispetto del regolamento regionale.

**Estratto dal Regolamento 33/R del 26 luglio 2011 - Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").**

Titolo III -DETENZIONE E ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - Capo I -Allevamento di fauna selvatica

Art. 53 - Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica

1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994, deve indicare:

- a) la tipologia di allevamento prescelta;
- b) la localizzazione dell'allevamento;
- c) l'elenco delle specie che si intendono allevare;
- d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare;
- e) le strutture in dotazione all'allevamento.

2. Il titolare dell'allevamento di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 deve tenere un registro vidimato dalla provincia e a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.

3. Nel registro sono indicati:

- a) il numero di riproduttori e loro origine;
- b) la natalità;
- c) la mortalità;
- d) le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente;
- e) gli eventi patologici significativi;
- f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.

4. Per la lepre in recinto i dati di cui al comma 3, lettere b) e c) possono non essere indicati.

5. In caso di cessione a terzi dei soggetti allevati, all'acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato. Il modulo, compilato in duplice copia (una per l'allevatore e una per l'acquirente), deve sempre riportare la specie e il numero di capi ceduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. In caso di cessione di specie utilizzabili come richiami vivi deve essere riportato anche il numero dell'anello identificativo.

6. Le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.

Art. 55

Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali

1. La detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione della provincia.

2. Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali non possono essere allevate specie ungulate e, in caso di allevamento di specie cacciabili, non possono essere detenuti più di sei riproduttori per ogni specie.

3. Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento, i soggetti allevati, accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla Azienda USL di competenza, possono essere utilizzati, previa autorizzazione dell'ATC e della provincia, anche per il ripopolamento.

4. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie selvatiche possono essere esposti nelle fiere e per le manifestazioni canore purché identificati mediante anello inamovibile e numerato.